

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO PER LA TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI"

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di 46 settimane articolate nell'arco di dodici mesi, a decorrere dalla data di inizio di esecuzione del servizio indicata nel contratto, prevedendo una sospensione per n. 6 settimane, preventivamente concordate con l'Ufficio Famiglia e Minori del Servizio 2 – Dipartimento IX.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;

Articolo 3

Specifiche tecniche

1. La Provincia di Roma intende affidare in gestione la realizzazione del nuovo progetto del "Centro per la Tutela delle Relazioni Familiari", di seguito denominato "Centro".

Il "Centro" si caratterizza come servizio di area vasta, a dimensione provinciale, specializzato nel sostegno agli adulti nella prevenzione e nella gestione dei conflitti intrafamiliari, atto a promuovere interventi volti ad attivarne e recuperare le risorse individuali.

2. Il "Centro" è rivolto a nuclei familiari anche di diversa composizione etnica: coppie coniugate,

coppie di fatto, nuclei monogenitoriali o di seconda formazione, che si trovino in difficoltà nell'esercizio della funzione genitoriale, nonché in situazioni di conflitto e/o separazione.

3. All'interno del "Centro" sono previsti quattro Servizi tra loro integrati:

A) Servizio di Accoglienza, con funzioni di:

- accoglienza, ascolto e decodifica della domanda;
- counseling;
- consulenza pre e post matrimoniale rivolta alle coppie miste e ai loro familiari, finalizzata a fornire le informazioni necessarie alla conoscenza delle diverse culture, legislazioni e religioni;
- invio all'area di competenza interna al "Centro" o ad altri servizi specialistici esterni o ad analoghi servizi presenti nel territorio di residenza dell'utente;
- raccordo e filtro tra le aree del "Centro";
- raccordo con i servizi territoriali;
- costituzione di una banca dati aggiornata sui servizi e sulle risorse territoriali attivi sul territorio provinciale;
- monitoraggio ed analisi dei dati relativi alle attività del "Centro";
- gestione del numero verde dedicato al servizio.

B) Servizio di Mediazione Familiare, cui afferiscono le richieste provenienti da ambiti istituzionali e non, in ordine alla mediazione del conflitto coniugale.

- Svolge interventi di mediazione familiare, rivolti alle coppie con figli minori in situazione di separazione che si presentano spontaneamente al servizio o su indicazione della Autorità Giudiziaria o dei servizi territoriali;
- Realizza, al bisogno, interventi di co-mediazione familiare, che prevedano la co-presenza del mediatore familiare e dell'avvocato.

C) Servizio di Trattamento Clinico, cui afferiscono le richieste di intervento provenienti da ambiti istituzionali e non; è rivolto a persone singole e a nuclei familiari, con figli minori, che si trovino in situazione di difficoltà nell'esercizio della funzione genitoriale e/o nella relazione tra genitori. Svolge funzioni di:

- sostegno agli adulti nell'esercizio della funzione genitoriale;
- ascolto della persona in età evolutiva, nel rispetto delle attuali normative di settore, anche in ausilio delle Autorità Giudiziarie, da realizzarsi in adeguato setting e nel rispetto delle procedure previste in materia;
- interventi di valutazione psico-diagnostica rivolti a minori;
- consulenze e percorsi terapeutici brevi e mirati, rivolti a singoli e a nuclei familiari;
- consulenza e trattamento delle condizioni di disagio in età adolescenziale.

D) Servizio di Consulenza giuridico-sociale, in ambito nazionale e sovranazionale, rivolto alle famiglie, anche costituite da coppie miste, alle famiglie di fatto, alle famiglie di seconda formazione, ai nuclei monogenitoriali, con funzione di informazione ed orientamento nelle seguenti aree:

- diritto di famiglia e dei minori;
- separazione e divorzio;
- affidamento dei figli;

- convivenza di fatto;
- responsabilità genitoriale;
- consulenza pre e post matrimoniale per le coppie miste.

Il Servizio fornisce altresì:

- o consulenza giuridico-sociale, in un'ottica integrata ed interdisciplinare, sulle problematiche giuridiche inerenti le relazioni familiari, connesse ai diritti delle persone, sia minori che adulte, rivolta ad operatori dei servizi territoriali, pubblici e del privato sociale, presenti sul territorio provinciale, nonché al mondo della scuola;
- o consulenza e supporto tecnico-giuridico ai diversi Servizi interni al "Centro";
- o consulenza e supporto psicologico rivolto ad adolescenti che vivono periodi al di fuori della loro famiglia, come previsto dai loro percorsi personalizzati;
- o promozione di una rete istituzionale con le Autorità Giudiziarie di settore, finalizzata all'identificazione di strategie innovative e prassi operative condivise.

4. Il "Centro" si colloca all'interno di una rete costituita dai servizi coordinati dalla Provincia di Roma (Poli Affidato, G.O.I) o affidati in gestione (Centro Provinciale Giorgio Fregosi, Centro Provinciale per l'Informazione e l'Orientamento all'Accoglienza).

Lo stesso "Centro" svolgerà, inoltre, funzioni di raccordo tra e con i servizi territoriali competenti nelle tematiche inerenti e /o correlate con quelle di pertinenza del Centro medesimo, ai fini dell'integrazione e della ottimizzazione delle risorse, dell'attivazione di spazi di supervisione e di confronto tra modelli e prassi operative.

Il "Centro", inoltre, si impegna a fornire supporto per la consulenza giuridico- sociale, nonché interventi di mediazione familiare al "Centro Provinciale Giorgio Fregosi", nell'ambito delle tematiche relative alla tutela dei minori.

5. Le prestazioni offerte dal "Centro" sono gratuite.

6. Il "Centro" ha sede presso i locali di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Roma, ubicati in Via dei Sardi n. 58/60 - Roma. Detti locali, completi di arredi, di attrezzatura informatica e di strumentazione adeguata ai fini della videoregistrazione, sono concessi in uso gratuito all'aggiudicatario per l'intera durata del servizio.

Articolo 4

Personale del Centro

Il personale operante nel "Centro" dovrà possedere una formazione specifica, adeguata professionalità ed esperienza sulle tematiche inerenti le competenze del "Centro", documentate nei curricula, richiesti all'art. 8 del Disciplinare di Gara.

L'equipe, così come previsto nei "Requisiti di partecipazione alla gara" all'art. 2, comma 2, lettera u) bis del Disciplinare di Gara, dovrà essere costituita da un numero non inferiore a 8 componenti operanti nei seguenti Servizi:

- Servizio di Accoglienza: composto da un numero non inferiore a 2 operatori, con funzioni di segreteria e counseling; dovrà essere assicurata la presenza per n. 40 ore settimanali complessive per n. 46 settimane /anno;
- Servizio di Mediazione Familiare: composto da un numero non inferiore a 2 mediatori familiari, in possesso di titolo acquisito presso Istituti di Formazione riconosciuti,

provenienti dall'area psicologica, sociale e/o giuridica; dovrà essere garantita almeno una unità con formazione inerente la dimensione transculturale ed assicurata la presenza dei mediatori familiari per n. 24 ore settimanali complessive per n. 46 settimane /anno;

- Servizio di Trattamento Clinico: composto da un numero non inferiore a 2 psicologi clinici e psicoterapeuti, in possesso di specializzazione in psicodiagnostica, psicoterapia infantile e psicoterapia degli adulti, acquisita presso Istituti di Formazione riconosciuti. Dovrà essere garantita almeno una unità con formazione inerente la dimensione transculturale ed assicurata la presenza di psicologi clinici e psicoterapeuti per n. 34 ore settimanali complessive per n. 46 settimane/anno, di cui una quota parte, fino ad 8 ore, da dedicare ad attività di counseling e brevi percorsi di sostegno psicologico per persone in età adolescenziale;
 - Servizio di Consulenza Giuridica Sociale: composto da un numero non inferiore a 2 avvocati, specializzati in Diritto di Famiglia e Minorile, nazionale e sopranazionale; dovrà essere assicurata la presenza per n. 20 ore settimanali complessive, in orario antimeridiano e pomeridiano, per n. 46 settimane/anno.
- ❖ Per i suindicati Servizi deve essere prevista, qualora se ne ravvisi la necessità, la disponibilità della figura del mediatore culturale.
 - ❖ Devono essere previsti spazi di supervisione atti a garantire la qualità degli interventi e la più funzionale lettura delle dinamiche di sistema, per almeno 6 ore mensili per n. 46 settimane/anno.

Nell'ambito del personale interno, dovrà essere individuato un referente per ciascun Servizio ed un responsabile del "Centro". Quest'ultimo dovrà garantire l'integrazione di n. 10 ore mensili. Il personale operante nel "Centro" dovrà coordinarsi, in riferimento alla pianificazione dei programmi di intervento, alla loro attuazione e verifica, attraverso periodiche riunioni d'equipe.

Articolo 5

Funzioni della Provincia

L'Ufficio Famiglia e Minori" del Servizio n. 2 - Dipartimento IX assume, nei confronti dell'attività svolta dal "Centro", funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento, controllo e valutazione, attraverso:

- attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi;
- coordinamento delle attività del "Centro" con quelle svolte da analoghi servizi del territorio provinciale;
- pianificazione di interventi, a valenza territoriale, volti alla promozione di servizi di sostegno alla genitorialità, tenuto conto dei bisogni e delle risorse di ciascun territorio;
- promozione di Protocolli di Intesa con i Comuni e con le ASL del territorio provinciale e di accordi istituzionali con le Autorità Giudiziarie e con l'Ordine Forense;
- promozione di una dimensione europea del "Centro", anche attraverso l'adesione ad iniziative e partenariati transnazionali e a progetti comunitari.

Articolo 6

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 14, commi da 2 a 8 del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
6. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio di che trattasi nel rigoroso rispetto del presente Capitolato.
7. L'aggiudicatario si impegna ad assicurare l'ordinaria manutenzione per quanto attiene al decoro, alla pulizia, alla buona conservazione dei locali utilizzati per il "Centro", facendosi carico dei necessari servizi di pulizie quotidiane. L'aggiudicatario dovrà dotarsi di quanto occorre per il buon funzionamento del "Centro". Non sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alle utenze telefoniche, ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento inerenti al funzionamento del "Centro".
8. L'aggiudicatario è tenuto, nel rispetto della normativa vigente sulla "privacy" alla redazione di apposito schedario delle persone trattate. Detti documenti devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Provinciale per i controlli tecnici, amministrativi e contabili che verranno effettuati.
9. Eventuali variazioni ai nominativi del personale incaricato del servizio dovranno essere preventivamente comunicate al Dirigente del Servizio n. 2 - Dip.to IX con adeguata motivazione ed autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, fermo restando che chi assume la sostituzione dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti della persona sostituita.
10. L'aggiudicatario si impegna a formulare un regolamento di funzionamento interno, contenente le modalità organizzative e gli orari di apertura del "Centro", che dovrà essere trasmesso all'"Ufficio Famiglia e Minori" del Servizio n. 2 - Dipartimento IX, non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto con l'Amministrazione Provinciale.

Articolo 7

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. L'Amministrazione Provinciale si obbliga a provvedere alla liquidazione del corrispettivo del servizio reso, mediante pagamenti bimestrali posticipati, previa presentazione di:
 - fattura o ricevuta datata e numerata;

- dettagliata relazione sull'attività svolta dal "Centro" e i risultati conseguiti nel bimestre, concernente i dati quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento del "Centro";
- acquisizione di relazione tecnica dell'"Ufficio Famiglia e Minori" del Servizio n. 2 -Dipartimento IX, che svolge le funzioni di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

2. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.

3. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

4. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 8

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 9

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 10

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 8 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all'articolo 8 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Articolo 11

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo [1](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187](#) e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo [10-sexies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo [6](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#).

Articolo 12

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 13

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 11 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del [decreto legge 25 settembre 2002, n. 210](#), convertito dalla [legge 22 novembre 2002, n. 266](#) e di cui all'articolo 3, comma 8, del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#) e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) e successive modificazioni e integrazioni.

4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono

periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Articolo 15

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento IX, domiciliato in Roma – Viale di Villa Pamphili, n.84.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento

secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 secondo cui:

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Stefano Orlandi